CASSAZIONE.net

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

22025.15

28 OTT. 2015

F.M. + C.U.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 21411/2012

Cron. 22025

Rep.

Ud. 14/07/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -

Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21411-2012 proposto da:

BANCA X C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

2015

3229

- ricorrente -

contro

VPA C.F. X ,

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO LICCI, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 659/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/03/2012 R.G.N. 4952/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito l'Avvocato LICCI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Svolgimento del processo

La Banca X proponeva appello avverso la sentenza 6.11.10, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al V il 16.6.08, ritenendo il provvedimento tardivo rispetto alle contestazioni del 5 giugno e del 19 dicembre 2007, in un contesto in cui il dipendente, assente per malattia, non era stato ascoltato personalmente a sua difesa, nonostante la formale richiesta in tal senso.

Lamentava la Banca che il primo giudice aveva errato sia nel ritenere tardivo il licenziamento intimato dopo solo cinque mesi dopo la seconda contestazione, sia per non aver considerato che il dipendente aveva compiutamente svolto le sue difese per iscritto, ed era stato convocato ben due volte per essere ascoltato personalmente (il 7.8.07 ed il 29.2.08), incontri non avvenuti per il protrarsi dello stato di malattia (sino a 299 giorni di assenza), con intendimento slealmente dilatorio.

Resisteva il V .

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 19 marzo 2012, rigettava il gravame e condannava la Banca al pagamento delle spese.

Riteneva la Corte che nella specie, essendo tempestiva la richiesta di audizione personale da parte del lavoratore, ed avendola la Banca disposta, l'impossibilità di effettuarla per il protrarsi dell'assenza per malattia non esonerava l'istituto di credito dall'obbligo di audizione del lavoratore, restando peraltro in tal caso giustificato l'eventuale ritardo nell'adozione della sanzione disciplinare.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Banca, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il V con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.7 L. n. 300\70, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

CASSAZIONE.net

Lamenta che la Corte di merito avrebbe violato il principio affermato da questa S.C. in materia, e cioè che il datore di lavoro è obbligato a dare seguito alla richiesta di audizione personale solo allorquando essa risponda ad effettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili e non quando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori, *ovvero* quando risulti che le difese scritte, già redatte dal dipendente, non necessitino, per la loro completezza, di ulteriori argomentazioni (Cass. n.5755\08, Cass. n. 488\05, Cass. n. 4187\02).

La sentenza impugnata avrebbe dovuto infatti verificare tali circostanze e non già limitarsi ad affermare che la Banca, nel disporre le audizioni (poi non avvenute per il protrarsi della malattia), aveva implicitamente ammesso che le difese scritte non erano esaustive.

2.-Con il secondo motivo la Banca denuncia la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, costituito dalla natura generica o meno, e dalla effettiva funzionalità ad esigenze difensive, della richiesta di audizione orale formulata dal V , funzionalità da valutarsi anche alla luce della esaustività delle deduzioni difensive del medesimo (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare la condotta delle parti, ed in particolare del lavoratore, onde accertare se il differimento dell'audizione potesse dirsi giustificato per il mero fatto della malattia del lavoratore e non già per altre specifiche e motivate ragioni, e che l'adesione alla richiesta di audizione personale "poteva semplicemente discendere da una valutazione di tolleranza nei confronti del lavoratore" destinato a cedere di fronte ad una successiva condotta dilatoria. Ancora che dal complesso carteggio delle parti, riprodotto in copia da pagg. 22 a 42 del ricorso, il giudice di merito poteva valutare il carattere dilatorio delle richiese di audizione nonché l'esaustività o meno delle difese scritte del lavoratore.

3.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessione, sono in buona parte inammissibili e per il resto infondati.

CASSAZIONE.net

Ed invero la ricorrente, che non contesta l'effettività dello stato di malattia del V (malattia che in via di principio non autorizza il datore di lavoro ad omettere l'audizione del dipendente incolpato che l'abbia espressamente richiesta, Cass. 4.4.06 n. 7848) a fronte della valutazione da parte della sentenza impugnata della non esaustività delle difese scritte (derivante non solo dalla fissazione delle audizoni da parte della Banca ma altresì dalla necessità di esaminare, da parte del dipendente che ne aveva fatto richiesta, la documentazione inerente la complessa contestazione disciplinare, pag. 3 sentenza impugnata), e dunque della effettiva necessità di integrazioni nel rispetto del diritto di difesa, avrebbe dovuto chiarire e specificare per quale ragione la richiesta di audizione era invece meramente dilatoria.

Deve infatti chiarirsi che nel procedimento disciplinare, sebbene l'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 300, non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione, la documentazione su cui essa si basa, egli è però tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti aziendali all'incolpato che ne faccia richiesta, laddove l'esame degli stessi sia necessario per predisporre un'adeguata difesa (Cass. 13.2.13 n. 6337).

Nella specie la sentenza impugnata ha accertato la necessità, a tutela dell'effettivo diritto di difesa, dell'esame della documentazione inerente la complessa contestazione disciplinare, e dunque l'effettiva esigenza difensiva posta a base della richiesta di audizione personale "causa cognita una volta esaminata le documentazione relativa" (pag. 3 sentenza impugnata). Trattasi di motivazione congrua, non sindacabile in questa sede (Cass. 16.10.13 n. 23528).

A ciò aggiungasi che al fine di valutare la completezza o meno delle difese del lavoratore, nonché il suo dedotto comportamento dilatorio, la Banca si limita a produrre la complessa lettera di giustificazioni del dipendente, nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti in argomento, demandando inammissibilmente a questa Corte di estrarne gli elementi

CASSAZIONE.net

rilevanti ai fini del decidere, e dunque una non consentita valutazione in fatto (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del V , dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Licci.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2015

Il Consigliere est. — Il Presidente

dott.Federico Balestrieri — dott. Giovanni Amoroso

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 28 OTT. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

CASSAZIONE.net